

COMMISSIONE X
TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	158		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Norme modificative e integrative della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (1558)	158	FRANCAVILLA	162, 163
PRESIDENTE	158, 159, 160	ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni</i>	163
SAMMARTINO, <i>Relatore</i>	158, 159	CAPPUGI,	163
FRANCAVILLA	158, 159, 160	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	159	CAPPUGI ed altri: Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. (1684)	164
BOGONI	160	PRESIDENTE	164
Assunzione degli idonei oltre i vincitori del concorso a 1.500 posti di allievo aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1650)	160	PETRUCCI, <i>Relatore</i>	164
PRESIDENTE	160, 161	BOGONI	164
FRUNZIO, <i>Relatore</i>	160	DEGLI ESPOSTI	164
BOGONI	161	CAPPUGI	164
MARCHESI	161	FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	164
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	161	Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
Modificazioni all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1568)	161	GASPARI: Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti. (<i>Urgenza</i>). (1490);	
PRESIDENTE	161, 162, 163	CAPPUGI ed altri: Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato. (<i>Urgenza</i>). (741)	165
ARMANI, <i>Relatore</i>	162	PRESIDENTE	165
FABBRI	162, 163	BOGONI	165
		LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	165
		DEGLI ESPOSTI	165
		CAPPUGI	165
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	166

La seduta comincia alle 10,15.

SAMMARTINO, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Troisi.

Discussione del disegno di legge: Norme modificative e integrative della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (1558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative e integrative della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

Il relatore, onorevole Sammartino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge sulla quale ho l'onore di riferire ha lo scopo di eliminare possibili dubbi di interpretazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221. L'articolo 6 di questa legge, relativa al potenziamento ed all'esercizio di ferrovie e di altre linee di trasporto in concessione, al punto c) prevede che, in sede di istituzione del piano finanziario per la determinazione sia del contributo sia della sovvenzione, vengano dedotti, dal costo dei lavori della ferrovia da ammodernare, soltanto i valori di recupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili. Sicché accade che, in sede di approvazione di varianti di tracciato di linea ferroviaria, dal costo della costruzione nuova non possa detrarsi anche il valore dei terreni e dei fabbricati che, in virtù del nuovo tracciato, vengono abbandonati. Sono questi beni che lo Stato acquisisce alla scadenza della concessione sicché, di fronte ad una spesa di costruzione da considerare per intero per quanto si riferisca agli immobili, lo Stato non acquista altro che parte del valore di recupero dei terreni e fabbricati non più utilizzabili. Non va dimenticato poi che questo valore va ripartito tra lo Stato ed il concessionario della linea in proporzione degli anni trascorsi in regime di concessione e gli anni che ancora restano per la scadenza della concessione stessa.

Si ravvisano, dunque, necessarie alcune norme che modifichino e chiariscano, anche e soprattutto con beneficio dell'Erario, la disposizione attuale consentendo che per le ferrovie ammesse ai benefici della legge n. 1221 la somma effettivamente necessaria per i la-

vori venga determinata deducendone anche i valori di recupero dei fabbricati e dei terreni da abbandonare in conseguenza delle varianti di tracciato previste. Va qui ricordato che la sovvenzione accordata a norma dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, viene corrisposta al concessionario soltanto dopo eseguito per intero il previsto programma di ammodernamento, ma tale principio può apparire dubbio, tanto da lasciare credere che la quota di sovvenzione scontabile — dopo quella eventualmente accordata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237, ossia la quota non riferibile al disavanzo di esercizio ma all'ammodernamento ed alla remunerazione, sotto forma di interessi — possa essere liquidata non a lavori compiuti ma nel corso di essi.

La legge allora si propone di eliminare ogni possibile dubbio di interpretazione, chiaramente disponendo che le quote di sovvenzione da mettere a disposizione del concessionario vengano liquidate e vincolate in corso di esecuzione dei lavori per importi proporzionali agli stati di avanzamento redatti dall'Ufficio di vigilanza.

Poiché, infine, la durata del termine per la esecuzione del programma di lavori concessi per l'ammodernamento è di 3 anni, la presente legge — precisamente all'articolo 3 — prevede la facoltà del Ministero dei trasporti di accordare proroghe per durate superiori al periodo di un anno, previsto dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Si intende così evitare il ricorso all'istituto della decadenza in casi nei quali sia chiaramente acquisita la impossibilità di natura tecnica non imputabile quindi a colpa del concessionario.

Onorevoli colleghi, mossa da tali fini chiarificatori, la presente legge, che in data 6 ottobre ultimo scorso ha ottenuto parere favorevole dalla V Commissione (Bilancio), viene presentata alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCAVILLA. Onorevoli colleghi, a proposito del disegno di legge in esame, che è stato uno dei più discussi nella passata Legislatura, anche per la richiesta da noi sollevata di finanziamento di alcune ferrovie, vorrei ricordare come per le ferrovie del sud-est furono concessi 6 miliardi e 200 milioni per lavori di ammodernamento da compiersi entro il termine stabilito dalla legge.

Le notizie in mio possesso mostrano chiaramente come la ferrovia sud-est non ha impiegato mano d'opera raccolta nei comuni

interessati, ma ha utilizzato, nelle ore libere o durante la notte, cantonieri già alle sue dipendenze si da corrispondere loro non un salario bensì uno straordinario. Questa speculazione, se da un canto ha determinato un risparmio reale ad esclusivo vantaggio della società concessionaria, dall'altro ha avuto come inevitabile conseguenza il notevole ritardo sul termine dei lavori. Non solo, ma siamo già a conoscenza di una ulteriore richiesta di due miliardi per l'ammodernamento stesso.

Per queste ragioni desta in me preoccupazione l'articolo 3 del disegno di legge in esame che espressamente suona: « In casi particolari nei quali, o per la complessità dei programmi di ammodernamento approvati o per situazioni comunque non riferibili al comportamento del concessionario, non sia possibile rispettare il termine di tempo stabilito dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1958, n. 237, proroghe potranno essere accordate dal Ministro dei trasporti per durate superiori al periodo di un anno previsto dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

A quale eccesso si vuol dunque giungere? Si vuol forse prorogare all'infinito l'ammodernamento di questa rete ferroviaria in concessione, quando al contrario sarebbe opportuno arrestare le richieste sempre crescenti, da parte delle società concessionarie, di aumenti e soprattutto di proroghe?

Accettando quanto disposto dal succitato articolo non riusciremo invero nel nostro scopo che è quello di sanare alcune posizioni difettose.

Per le ragioni esposte chiedo la soppressione dell'articolo 3 di cui non vedo assolutamente la necessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAMMARTINO, Relatore. La relazione che accompagna il disegno di legge, oltre tutto, a prescindere anche dalla esposizione che ritengo chiara, per quanto rapida, da me fatta, precisa esattamente i termini dell'articolo 3. Già la legge 2 agosto 1952, n. 1221, stabiliva la proroga di un anno, inserendo il principio della facoltà, concessa al Ministro, di stabilire una proroga. Evidentemente il legislatore si preoccupa dei casi eccezionali in cui non si possa configurare la colpa del concessionario nel ritardo, e per i quali occorre evitare il ricorso all'istituto della decadenza la quale, per avere carattere di penalità, è sempre riferita a colpa e non a casi di assoluta impossibilità di natura tecnica.

Il Ministro si può giovare di un organo di vigilanza del Ministero dei trasporti, dalle funzioni squisitamente tecniche, il quale può giudicare se si tratti di casi non previsti in sede di progettazione (in tutte le opere di costruzione ci sono delle incognite di natura tecnica) e riferire al Ministro sull'esistenza o meno di ragioni tecniche tali da non consentire al concessionario di eseguire l'opera nei termini voluti dalla legge.

FANELLI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ritengo che ci sia poco da aggiungere a quanto ha detto efficacemente l'onorevole relatore. Vorrei pregare l'onorevole Francavilla di non insistere sulla proposta di soppressione dell'articolo 3. Indubbiamente alcuni inconvenienti possono essersi verificati; però data la natura e la complessità dei lavori non possiamo prevedere tutti i casi particolari che si possono verificare. E pertanto necessario lasciare di fatto una certa discrezionalità al Ministro e agli organi di vigilanza.

Posso anche condividere con l'onorevole Francavilla certe preoccupazioni, che varranno per il Ministero come suggerimenti onde evitare eventuali altri inconvenienti; però non dobbiamo generalizzare alcuni episodi, che possono essere senz'altro eliminati, fino al punto di sopprimere l'articolo 3. Ci sono dei lavori, per esempio, delle ferrovie dello Stato, che si prevede di condurre a termine in un anno mentre poi, in pratica, ne occorrono anche tre o quattro; certe difficoltà tecniche o inerenti al suolo inducono talvolta gli appaltatori a rinunciare ai lavori. In questi casi il Ministro deve avere assolutamente la facoltà, sentiti gli organi tecnici, di concedere delle proroghe.

Prego pertanto l'onorevole Francavilla di non insistere nel suo emendamento pressivo. Posso garantire però che il suo suggerimento e le eventuali segnalazioni degli onorevoli colleghi in merito ad eventuali abusi saranno tenuti nella massima considerazione.

FRANCAVILLA. Il Governo è disposto ad accettare un ordine del giorno con il quale lo si invita a adottare molta severità nella concessione delle proroghe? Una certa discrezionalità nella concessione delle proroghe è già implicitamente prevista nella ricordata legge n. 1221; ed è per questo che si ritiene di non estenderla.

FANELLI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. La severità nella concessione delle proroghe è nello spirito della legge, e del resto gli onorevoli deputati, qualora si constatino degli abusi, hanno sempre la possibilità di

interrogare il Governo. Ad ogni modo il Governo accetta l'ordine del giorno.

FRANCAVILLA. Dopo la dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo dichiarato di non insistere sul mio emendamento soppressivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto.

BOGONI. Per dichiarazione di voto. Sulle particolari situazioni dei concessionari ci sarebbe molto da dire, ma rinuncio ad intervenire anche perché dalla discussione è emersa la impossibilità di fissare dei limiti rigidi di tempo, i quali praticamente sono lasciati al giudizio della Commissione di vigilanza.

Non ho molta fiducia nel valore di un ordine del giorno, dati i risultati generalmente scarsi di quelli già da noi votati in passato. Personalmente voterò a favore di questo disegno di legge per avallare la speranza che l'ordine del giorno possa sortire gli effetti voluti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura e, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, la somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi sarà determinata con deduzione non soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di tracciato.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini del finanziamento della parte di spese di ammodernamento non coperta dal contributo dello Stato, le quote di sovvenzione da mettere a disposizione del concessionario in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237, potranno essere liquidate e vincolate in corso di esecuzione dei lavori e delle provviste per importi proporzionali agli stati di avanzamento, dalla cui data avranno decorrenza, redatti dall'Ufficio di vigilanza agli effetti della liquidazione del contributo accordato.

Per i lavori e le provviste eseguiti alla data di pubblicazione della presente legge le quote di sovvenzione liquidabili avranno

decorrenza dalla data di redazione di appositi stati di avanzamento riassuntivi della situazione di detti lavori e provviste eseguiti.

(È approvato).

ART. 3.

In casi particolari nei quali, o per la complessità dei programmi di ammodernamento approvati o per situazioni comunque non riferibili al comportamento del concessionario, non sia possibile rispettare il termine di tempo stabilito dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1958, n. 237, proroghe potranno essere accordate dal Ministro dei trasporti per durate superiori al periodo di un anno previsto dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Francavilla del seguente tenore:

« La X Commissione permanente della Camera in sede di discussione del disegno di legge n. 1558,

invita il Governo

a voler osservare, nel caso si renda necessaria l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, un criterio di severità nel concedere le proroghe, ed in ogni caso a ritenere validi esclusivamente elementi di valutazione di carattere tecnico ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assunzione degli idonei oltre i vincitori del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Assunzione degli idonei oltre i vincitori del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630 ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Frunzio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRUNZIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sotto-

posto al nostro esame riguarda l'assunzione degli idonei, oltre i vincitori, del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630.

Detto concorso venne portato a termine il 5 luglio 1957 ed i vincitori iniziarono il prescritto corso di istruzione il 1° ottobre 1957.

Il terzo comma dell'articolo 16 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato stabilisce che il direttore generale delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine di graduatoria e secondo i posti resisi disponibili, entro un anno dall'espletamento del concorso, nel limite del 10 per cento dei posti messi a concorso per il personale direttivo; del 20 per cento per il personale degli uffici e dirigenti del personale di esercizio; del 40 per cento per il personale di esercizio. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso rimangano scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Direttore generale ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Dopo il 1° ottobre 1957 questa necessità di assumere gli idonei non si manifestò. Si è manifestata ora, a due anni di distanza, e perciò con i termini massimi consentiti per l'assunzione degli idonei già scaduti, per i seguenti motivi:

1°) è interesse dell'amministrazione il poter procedere a nuove assunzioni di aiuto macchinisti, anche in relazione alle vacanze manifestatesi ed al maggior lavoro previsto in occasione delle prossime Olimpiadi;

2°) l'assunzione di 392 idonei eliminerebbe una aliquota non indifferente di disoccupati.

Per questi motivi, che a me sembrano fondati e tenendo conto che un'assunzione fatta in questo modo elimina le spese di un nuovo concorso, che inoltre comporterebbe la durata di due anni con tutte le conseguenze note, come relatore non posso che approvare la richiesta autorizzazione al Direttore generale delle ferrovie, ed invito pertanto gli onorevoli colleghi a dare il loro consenso al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. Penso che il disegno di legge sia da approvare perché mira a soddisfare una esigenza dell'Amministrazione risparmiando le spese di un nuovo concorso che dovrebbe essere bandito dalle ferrovie.

MARCHESI. Col decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, vennero banditi altri concorsi nelle ferrovie, oltre a quello per allievi aiuto macchinisti di cui trattasi. Desidero far notare all'onorevole Sottosegretario che i vincitori di questi concorsi, a due anni di distanza, non sono ancora stati assunti. Vi sono fra gli altri 4000 manovali che attendono l'assunzione, oltre a sottocapi ed altri. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario qualche chiarimento in merito a queste mancate assunzioni, e possibilmente qualche assicurazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Posso assicurare l'onorevole Marchesi che queste assunzioni sono in corso. Debbo anche far presente, in merito al disegno di legge in discussione, che per l'avvenire dovremo forse orientarci di preferenza sulla direttiva del disegno di legge in discussione, date le notevoli preoccupazioni che si presentano all'Amministrazione ogni qual volta si effettua un concorso, sia per il numero considerevole di candidati che si presentano anche per soli pochissimi posti, e sia per le notevoli spese che il concorso stesso comporta.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Nei confronti dei candidati riusciti idonei, oltre il numero dei vincitori, nel concorso a 1.500 posti di allievo aiuto macchinista, bandito con il decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, può essere esercitata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà accordata al Direttore generale delle ferrovie dello Stato dal 3° comma dell'articolo 16 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni od emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1959

n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Il relatore, onorevole Armani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, quando con l'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, si posero delle limitazioni al godimento del premio di maggiore produzione per quel personale che durante l'anno precedente, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà ma dalla salute, avesse superato un certo limite di assenze per malattia, si determinò una situazione particolarmente ingiusta.

Il disegno di legge, per il quale la V Commissione ha espresso parere favorevole, apporta appunto modificazioni al citato articolo 15 che sostanzialmente rimane immutato fino alla lettera c) del punto 1°), mentre viene modificato per la seconda parte ed esattamente viene tolto l'intero punto 2°) che poneva le accennate limitazioni al godimento del premio di maggiore produzione.

A mio avviso questo provvedimento dovrebbe ricevere l'unanime consenso della Commissione perché, oltre che sanare una situazione di grave ingiustizia, vuole essere un attestato di stima e di apprezzamento della Amministrazione nei confronti del proprio personale.

Mi dichiaro dunque favorevole e chiedo alla Commissione di procedere alla sua approvazione per le ragioni dianze esposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABBRI. Sono completamente d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Armani e anzi mi vorrei soffermare su un punto che a mio avviso è molto importante. Il disegno di legge in esame vuole riparare ad una sperequazione determinata dalla precedente legge 8 agosto 1957 che poneva delle limitazioni tanto paradossali da indurre lo stesso governo a provvedere diversamente. Vorrei tuttavia ricordare che lo stesso Ministero delle poste e telecomunicazioni ha già trovato accorgimenti amministrativi per riparare in qualche modo all'ingiusta situazione.

Riterrei opportuno pertanto introdurre nel disegno di legge in discussione un emendamento aggiuntivo che determini per lo meno la decorrenza delle disposizioni. Propongo pertanto, anche a nome dei miei colleghi, il seguente emendamento aggiuntivo:

« La norma di cui sopra ha decorrenza dal 1° luglio 1957 », cioè dalla data di decorrenza del precedente disegno di legge.

FRANCAVILLA. Onorevoli colleghi, voi tutti saprete che sono in corso trattative fra i sindacati e il Ministro stesso per una nuova disciplina dell'intera materia, trattative che, secondo le previsioni, dovrebbero giungere a conclusione entro due o tre mesi. Data questa situazione di fatto, il progetto governativo sottoposto al nostro esame verrebbe ad avere efficacia per un tempo limitatissimo sanando soltanto in minima parte la sperequazione della legge 8 agosto 1957, n. 776. È mia opinione pertanto che tutto il criterio di erogazione del premio dovrebbe essere riveduto in vista appunto delle trattative in corso.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Fabbri non pone un problema di rinvio per il riordinamento totale della materia, ma si preoccupa della retroattività del disegno di legge.

FRANCAVILLA. Il concetto che volevo esprimere è che la presente legge, così come è congegnata, verrebbe ad avere effetto per un periodo di tempo brevissimo, precisamente fino a quando la materia stessa sarà disciplinata *ex novo* attraverso le trattative. Ma se essa vuole essere un riconoscimento di giustizia nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, credo equo che trovi applicazione dalla data a cui si riferisce l'emendamento presentato dall'onorevole Fabbri. Tale retroattività non costituirebbe neppure un ostacolo per il parere della Commissione del bilancio, data l'esiguità della somma da concedere per i premi non goduti. Soltanto in questo modo, onorevole Presidente, la legge verrebbe ad operare una sanatoria generale eliminando tutte le ingiuste conseguenze di quella precedente.

ARMANI, *Relatore*. Desidero far rilevare in primo luogo ai colleghi onorevoli Fabbri e Francavilla che non posso concordare in linea generale con le loro esposizioni. Tengo però a precisare che, anche se le trattative in corso dovessero giungere a conclusione entro il brevissimo tempo previsto dall'onorevole Francavilla, il disegno di legge al nostro esame avrebbe una sua efficacia. Personalmente sono dell'opinione che non renderemmo un buon servizio ai postelegrafonici rinviando la discussione per un nuovo parere della V Commissione (Bilancio), con la speranza poi che esso sia favorevole. La materia è attualmente in via di riordinamento, concediamo dunque oggi quanto è possibile in attesa della nuova sistemazione.

FABBRI. Sebbene sostanzialmente sia favorevole all'approvazione del disegno di legge

ge per le ragioni dianzi esposte, tengo a riaffermare la necessità della sua decorrenza dal 1° luglio 1957, proprio per un più largo senso di giudizio.

Ritenevo che l'accordo potesse essere trovato fra noi, anche per l'esiguità della maggiorazione della spesa. Qualora ciò non fosse possibile, proporrei un breve rinvio della discussione. Se poi all'onorevole Sottosegretario dovessero risultare spese eccessive, non saremo certo noi ad opporci all'approvazione del disegno di legge nella sua attuale dizione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vi sono due difficoltà di ordine sostanziale che non possono essere misconosciute: l'una concernente il principio della irretroattività che verrebbe leso con l'emendamento suddetto, l'altra riguardante la necessità di reperire la copertura finanziaria derivante dall'onere relativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per queste ragioni non posso non dichiararmi contrario all'emendamento dell'onorevole Fabbri.

PRESIDENTE. Poiché dovremmo, con una modifica sostanziale del testo, ritornare alla Commissione Bilancio desidero precisare che ove l'emendamento aggiuntivo, che non è accettato dal relatore né dal Governo, venisse tuttavia preso in considerazione — stando ai termini del Regolamento — dovrebbe tornare alla Commissione Bilancio presentando un problema — sia pure lieve — di copertura. Qualora invece l'emendamento venisse respinto si voterebbe il testo governativo del disegno di legge.

FRANCAVILLA. Non desidero rendere più difficile la questione, ma considerando che si tratta di una spesa modesta e che la questione potrebbe essere risolta affidandosi alla potestà discrezionale dell'amministrazione nell'uso degli accorgimenti consentiti dal regolamento, proporrei di approvare il disegno di legge nel testo originario e un ordine del giorno che inviti il Ministro a provvedere nell'ambito del bilancio del proprio dicastero.

CAPPUGI. Non posso non manifestare la mia perplessità sul sistema che si vuol adottare, di invitare cioè il Governo, attraverso un ordine del giorno, a risolvere in via amministrativa, un problema che non ha potuto essere accolto dal legislatore. Anche se si trattasse di una cifra minima, la risoluzione non potrebbe attuarsi in via amministrativa essendo retroattiva.

FRANCAVILLA. Ma qui si ha riguardo ad un premio che poteva essere ed è stato distribuito secondo un criterio discrezionale del

Ministro. Dato quindi che è ammessa una certa elasticità, il premio può essere attribuito anche a coloro che non ne hanno ancora beneficiato.

PRESIDENTE. Vorrei riassumere. Anzitutto mi pare che sul testo non vi siano obiezioni. C'è un emendamento aggiuntivo che vorrebbe dar valore retroattivo alla legge, ma lo stesso presentatore onorevole Fabbri ha ricordato che parecchi casi sono stati risolti con un accorgimento consentito dal regolamento.

A proposito di questo rilievo mi permetto osservare che se noi dessimo valore retroattivo alla legge, siccome gli accorgimenti amministrativi compiuti per risolvere in passato i casi presentatisi si sono esauriti, coloro che di questi accorgimenti si sono giovati finirebbero necessariamente per giovare anche delle disposizioni retroattive che venissero per legge introdotte.

A questo punto viene proposto un ordine del giorno per la risoluzione dei casi ai quali non è stato possibile provvedere. Da parte sua l'onorevole Cappugi ha precisato che naturalmente ci si affida alla discrezionalità del Ministero in rapporto anche alle possibilità di carattere finanziario ed amministrativo del Ministero stesso, tanto più che ci troviamo di fronte non a provvedimenti che inciderebbero su quello attuale, bensì sul bilancio precedente.

Ove invece si insistesse sull'emendamento e lo stesso fosse approvato si dovrebbe rinviare il provvedimento all'esame della V Commissione permanente (Bilancio).

FABBRI. Non insisto nell'emendamento sempre che venga accolto l'ordine del giorno proposto.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è disposto a prendere atto dell'ordine del giorno, con le necessarie riserve relative alla retroattività e quindi agli oneri che si riferiscono al bilancio già chiuso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Nell'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:

« Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di «cattivo» o del giudizio complessivo di «insufficiente»;

c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di « mediocre ».

Nello stesso articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quartultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Francavilla, Fabbri, Canestrari, Bogoni e Armani:

« La X Commissione permanente della Camera, nel discutere il disegno di legge n. 1568,

invita il Governo

a voler provvedere, nei limiti delle sue possibilità amministrative di bilancio, per un riconoscimento di carattere economico, corrispondente al premio, al personale che non ha usufruito finora del premio stesso ».

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato (1684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Sabatini, Penazato, Guerrieri Filippo e Calvi: « Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Il relatore, onorevole Petrucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PETRUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è noto che del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato fanno parte anche tre rappresentanti del personale che vengono eletti rispettivamente fra 2.000 funzionari direttivi, 15.000 unità del personale degli uffici, 145.000 ferrovieri del personale dell'esercizio. Questo sistema oltre a quello fondamentale dell'assoluta sproporzione, presenta altri gravissimi inconvenienti che dovrebbero essere

quanto prima eliminati. In vista proprio della riforma attualmente in corso da parte dell'amministrazione, è stata presentata la presente proposta di legge che prevede il mantenimento in carica del Consiglio di amministrazione fino al 30 giugno 1960. Non è parso opportuno infatti procedere all'elezione di un nuovo Consiglio in primo luogo perché essa comporterebbe una spesa di 10-15 milioni e in secondo luogo perché l'intero sistema dovrebbe essere impostato secondo criteri diversi.

Condivido pienamente le ragioni che hanno spinto alla presentazione della proposta di legge per la quale esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. Senza entrare nel merito del problema esprimo parere pienamente favorevole alla proposta di legge degli onorevoli Cappugi ed altri che facilita l'amministrazione sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo risparmiandole lavoro e spese inutili e rispondendo meglio ai bisogni della categoria.

DEGLI ESPOSTI. Vorrei ricordare che per il giorno 8 dicembre prossimo venturo sono già indette le elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione. Invito pertanto il Presidente, nei limiti delle sue possibilità, a sollecitare l'approvazione della presente proposta di legge anche da parte del Senato onde evitare di spendere i vantaggi che da essa deriverebbero.

CAPPUGI. Non solo mi associo alla richiesta dell'onorevole Degli Esposti, ma colgo l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario di invitare, a nome della Commissione, il Ministro stesso a prendere atto dell'avvenuta approvazione della proposta di legge da parte di un ramo del Parlamento e, nell'ipotesi che il Senato non avesse ancora espresso il suo voto favorevole per il giorno 8 dicembre, a sospendere le elezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo non ha motivo di opporsi all'approvazione della proposta di legge, anche tenendo presente che essa è suggerita dal fatto che sono in corso di studio le norme per modificare la struttura aziendale.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati

a seguito delle elezioni indette con il decreto ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, è prorogata al 30 giugno 1960».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Gaspari: Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti (Urgenza) (1490) e dei deputati Cappugi ed altri: Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato (Urgenza) (741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge del deputato Gaspari: « Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti », e dei deputati Cappugi e altri: « Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato ».

BOGONI. Onorevole Presidente, intendo presentare una proposta pregiudiziale. Non possiamo non tener conto che sono state presentate alla Camera altre proposte di legge riguardanti il medesimo argomento: mi riferisco alle proposte d'iniziativa degli onorevoli Bozzi e Barontini, la quale ultima è stata addirittura presentata nel lontano 6 novembre 1958. Data l'affinità di materia riterrei opportuno sospendere l'odierna discussione per abbinarla con quella delle due proposte di legge suddette al fine di pervenire ad un testo unificato.

PRESIDENTE. Intendo precisare che non ho posto all'ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Bozzi perché riguarda un altro aspetto della questione: essa infatti non si riferisce agli ex combattenti dell'ultima guerra, ma propone l'estensione degli stessi benefici agli ex combattenti del conflitto del 1915-18.

Il relatore, onorevole Lombardi Ruggero, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, voi certo saprete come in passato si è tentato di risolvere il problema dei benefici da accordare ai ferrovieri ex combattenti mediante due leggi, una del 1954 e l'altra del 1958, che però si sono dimostrate largamente incomplete. Le due proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Gaspari e Cappugi intendono appunto provvedere ad una piena sistemazione della questione. Esse tuttavia in qualche articolo affrontano gli stessi argomenti, inconveniente che deriva dal riferirsi ambedue alle stesse leggi 14 dicembre 1954 e 3 aprile 1958.

Purtroppo non ho avuto ancora il tempo di predisporre un testo unificato. Chiedo pertanto che si proceda ad un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Apro la discussione sulle proposte pregiudiziali dell'onorevole Bogoni e dell'onorevole relatore.

DEGLI ESPOSTI. Condivido pienamente la tesi dell'onorevole Bogoni e dell'onorevole relatore. Pregherei tuttavia che si procedesse ad un testo unificato non soltanto delle due proposte di legge Gaspari e Cappugi, ma anche di quelle di iniziativa degli onorevoli Bozzi e Barontini. Il progetto di quest'ultimo non soltanto è stato presentato per primo portando il n. 528, ma affronta anche il problema del riconoscimento del diritto alla carriera, agli scatti e all'attribuzione dell'assegno. Mi associo pertanto alla proposta di rinvio della discussione e chiedo l'abbinamento delle quattro proposte citate.

CAPPUGI. Ritengo accettabile la soluzione di abbinare la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Bozzi, che ha carattere puramente interpretativo, con quella dell'onorevole Gaspari, che risolve uno solo degli inconvenienti, e quella di mia iniziativa che tende a chiarire le interpretazioni arbitrarie che sono state fatte nelle due leggi precedenti. L'abbinamento della proposta dell'onorevole Bozzi comporterebbe in definitiva soltanto la inserzione di un articolo finale che potrebbe così suonare: tutti i provvedimenti si estendono ai combattenti della prima guerra mondiale 1915-18.

PRESIDENTE. Fino al momento attuale la proposta Barontini non è stata assegnata alla nostra Commissione e quindi non possiamo occuparci di essa. È chiaro che quando porrò all'ordine del giorno l'argomento dovremo mettere insieme tutte le proposte riguardanti la stessa materia; ma questo dipenderà dalla seduta in cui iscriveremo l'argomento all'ordine del giorno. Non sappiamo

neppure in quale sede verrà assegnata la proposta Barontini.

Per ora credo siamo tutti d'accordo sul rinvio chiesto dall'onorevole relatore che ha bisogno di raccogliere ulteriori elementi allo scopo di fondere le due proposte di legge oggi in esame, le quali, fondandosi su impostazioni diverse, richiedono un diligente lavoro per il quale vivamente ringrazio l'onorevole Lombardi a nome della Commissione.

Se non vi sono altre osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme modificative e integrative della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (1558):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Assunzione degli idonei oltre i vincitori del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630 » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (1650):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1568):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CAPPUGI ed altri: « Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato » (1684):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amodio, Armani, Armosino, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Degli Esposti, Fabbri, Francavilla, Frunzio, Lombardi Ruggero, Macrelli, Marchesi, Maltarella, Petrucci, Polano, Ravagnan, Sammartino, Schiano, Viale e Vidali.

E in congedo:

Troisi.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI